



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE

art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446

(approvato con deliberazione consiliare n. 102 del 15.10.1998, divenuta esecutiva in data 22.11.1998, successivamente modificato con atto C.C. n. 4 del 5/03/2020 e con atto C.C. n. ___ del ___)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO 2 - ENTRATE COMUNALI

art. 2 - Individuazione delle entrate

art. 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

art. 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO 3 - GESTIONE DELLE ENTRATE

art. 6 - Forme di gestione e soggetti responsabili delle entrate

art. 7 - Attività di verifica e controllo

art. 8 - Poteri ispettivi

art. 9 - Atti di accertamento esecutivo

art. 10 – Sanzioni ed interessi

TITOLO 4 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

art. 11 – Modalità di pagamento, importi minimi e compensazione

art. 12 - Procedure di riscossione coattiva

art. 13 - Dilazioni di pagamento e rimborsi

art. 14 - Esonero dalle procedure

TITOLO 5 - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

art. 15 - Tutela giudiziaria

art. 16 - Autotutela

art. 17 - Accertamento con adesione

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 18 - Disposizioni finali

art. 19 - Disposizioni transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, nell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n° 449 e nell'art. 1, commi da 158 a 169, della L. 27/12/2006, n. 296, ed in conformità dei principi contenuti nella L. 27/07/2000, n. 212.

2. La disciplina regolamentare:

- a) **indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali;**
- b) **individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo;**
- c) **prevede le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.**

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Il presente regolamento disciplina, altresì:

- a) **le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160/2019;**
- b) **la gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della della L. 27/12/2019, n. 160/2019.**

5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

TITOLO 2 - ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

- 1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.**
- 2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.**
- 3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.**
- 4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.**
- 5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.**

Art. 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

- 1. Le aliquote, le detrazioni, le tariffe ed i diritti relativi ai tributi e alle altre entrate comunali individuate nell'art. 2 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.**
- 2. Gli organi competenti a deliberare sono individuati ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ovvero delle norme speciali che disciplinano ciascuna entrata.**

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge.**
- 2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.**

TITOLO 3 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – Forme di gestione e soggetti responsabili delle entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate - singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate – con riguardo alle attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.**
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.**
- 3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.**
- 4. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.**
- 5. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato, di norma, con atto della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.**
- 6. I soggetti di cui ai precedenti commi 4 e 5, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.**
- 7. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate.**
- 8. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.**
- 9. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.**

Art. 7 - Attività di verifica e controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del con-**

tributente o dell'utente, dalle norme di legge e dei regolamenti, che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 07/08/1990, n. 241 e dalla L. 27/07/2000, n. 212.

3. Il responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 27-30-31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto stabilito nell'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 8 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 9 - Atti di accertamento esecutivo

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non

si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

6. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

7. L'accertamento esecutivo patrimoniale - ad eccezione degli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

8. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

9. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

10. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

11. Il Comune non procede all'attività di accertamento e recupero di cui ai commi precedenti, qualora l'ammontare dovuto, eventualmente comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (€ dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

Art. 10 – Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473 e s.m.i., fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa vigente in materia.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo - fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 3, n. III - sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di n. 3 (tre) punti percentuali, fatto ulteriormente salvo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo del 3% stabilito dall'art. 37, comma 1-ter, del D.L. n. 124 del 26.10.2019 (conv. in legge, con modificazioni, con L. n. 157 del 19.12.2019). Si applicano, invece, gli interessi al tasso legale vigente sulle somme dovute a titolo di entrata patrimoniale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO 4 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 11 - Modalità di pagamento, importi minimi e compensazione

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuati mediante:

- a) “Delega unica F24” (c.d. modello F24);
- b) Sepa Direct Debit (SDD);
- c) Utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (PagoPA);

2. Non sono dovute l’imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI), l’imposta comunale sulla pubblicità annuale, nonché il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), qualora l’importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di imposizione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla TARI giornaliera, all’imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all’addizionale IRPEF ed all’Imposta di soggiorno. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Ai fini del presente Regolamento, sussiste compensazione, in via ordinaria, fatti salvi ulteriori casi ammessi dalla legge, quando il contribuente è, al contempo, titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.

5. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.

6. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d’ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

7. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.

8. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.

La compensazione comporta l’estinzione dell’obbligazione tributaria nei limiti dell’ammontare del credito tributario riconosciuto dall’Ente

Art. 12 - Procedure di riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:**
 - a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R 602/73 e ss.mm.ii;**
 - b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910.**
- 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.**
- 3. In caso di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, con la procedura di cui alla lettera a) del precedente comma 1, i ruoli debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.**
- 4. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.**
- 5. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.**
- 6. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.**
- 7. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.**

Art. 13 - Dilazioni di pagamento e rimborsi

- 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili derivanti da avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento, nonché da avvisi di pagamento per importi dovuti a titolo di conguaglio in relazione a plurime annualità, i quali versino in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora la legge non fornisca disposizioni speciali in materia, possono essere autorizzate - a seguito di specifica domanda debitamente motivata - dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, con i seguenti criteri:**
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;**
 - b) da € 100,01 a € 500,00.=, 4 rate mensili;**
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00.=, 12 rate mensili;**
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00.= 24 rate mensili;**
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00.= 36 rate mensili;**
 - f) da € 20.000,01 a € 40.000,00.= 50 rate mensili;**

g) oltre € 40.000,00.= 72 rate mensili.

Ai fini della determinazione del numero delle rate mensili, in caso di contitolarità, pro quota, del debito tra membri del medesimo nucleo familiare anagrafico, si tiene conto, in favore di ciascun contitolare, dell'ammontare complessivo del debito.

2. Il debito deve essere coperto da garanzia, ai sensi dell'Art. 8, comma 2, del D.lgs 218/97, qualora la rateazione riguardi un accertamento con adesione e, negli altri casi, quando trattasi di somma pari o superiore a € 40.000,00.

Nel caso in cui la garanzia si costituisca da fideiussione, bancaria o assicurativa, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri.

La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

La garanzia può essere costituita da ipoteca volontaria iscritta sui beni di proprietà del debitore ovvero di un terzo datore di ipoteca, purché il bene immobile abbia un valore di mercato non inferiore ad 1,5 volte il debito rateizzato.

3. Il beneficio è concesso alle condizioni e nei limiti seguenti:

I. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

II. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, con facoltà, per il Comune o il Concessionario, di riscuotere l'intero importo ancora dovuto in unica soluzione;

III. applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Le disposizioni di specie contenute nei commi precedenti prevalgono sulle norme contrastanti eventualmente contenute in altri atti e/o regolamenti dell'Ente.

6. Il rimborso delle somme versate a titolo tributario e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Il termine per la richiesta di rimborso di somme versate e non dovute a titolo di entrate patrimoniali è stabilito dalle norme del codice civile in materia di prescrizione.

7. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.

8. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

9. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

10. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

11. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

12. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discharge/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

13. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso, sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

14. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 14 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 25,00 (venticinque/00) complessive. Il responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

2. Non si procede all'insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovraindebitamento, qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di cui al precedente comma 1.

3. Qualora la richiesta di ammissione al passivo del fallimento possa avvenire soltanto successivamente all'emissione del decreto di esecutività, non si procede ad effettuare l'insinuazione qualora la somma dovuta, come determinata al comma 1, sia inferiore a € 1.000,00.=, in quanto esperibile esclusivamente mediante procedimento contenzioso in sede giurisdizionale, con oneri aggiuntivi per l'assistenza legale obbligatoria.

TITOLO 5 - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenzione in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune, previa autorizzazione della Giunta comunale o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione - nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono alle procedure di scelta del contraente - dovranno trovare applicazione i tariffari minimi di legge.

Art. 16 - Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Fuori dei casi di cui ai precedenti commi, il responsabile dell'entrata può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione

4. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal responsabile dell'entrata, ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Il responsabile del servizio, valutata ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) - gli elementi identificativi dell'atto, anche omissivo, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando la residenza o il domicilio eletto. Il responsabile del servizio formula al contribuente invito a comparire entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata comparizione del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione indicata al comma 2 e dei termini per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario.
7. Il responsabile del servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
8. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di **un terzo del minimo**.
9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, ovvero il versamento della prima rata, è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui al comma 5 con le modalità stabilite dalla legge istitutiva di ciascun tributo.
10. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute, ovvero con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.
11. Se l'accertamento concerne l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti le somme dovute sono versate mediante l'utilizzo del Mod. F24.
12. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.
13. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
14. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo che la definizione riguardi accertamenti parziali.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

2. **Le deliberazioni di modifica del regolamento stesso hanno effetto ai sensi di quanto disposto dall'art. art. 13, comma 15-quater, del D.L. 06.12.2011, n. 2011.**